## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 338/2011 DELLA COMMISSIONE

## del 7 aprile 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Magiun de prune Topoloveni (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Magiun de prune Topoloveni», presentata dalla Romania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione. a nome del presidente Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione



<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. (2) GU C 241 dell'8.9.2010, pag. 3.